

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2019



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 33 DEL 13 SETTEMBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIMI AGGIORNAMENTI**

Nella scheda trattiamo gli ultimi controlli introdotti sul file xml della fattura elettronica e i nuovi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con le FAQ pubblicate sul proprio sito web.

Pagina 4

- **REDDITO DI CITTADINANZA COME INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE PER LE IMPRESE**

Il reddito di cittadinanza ha anche una funzione di incentivo per le imprese. L'azienda diventa infatti destinataria nella forma dell'esonero contributivo, delle mensilità non godute dal beneficiario del RDC. I datori di lavoro interessati possono segnalare la disponibilità ad assumere registrandosi sul sito ANPAL.

Pagina 11

- **INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA**

Il "decreto crescita" introduce un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Prevista per eco-bonus e sisma-bonus la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di "scegliere di sostituire" le detrazioni stesse ottenendole sotto forma di sconto su corrispettivo dovuto al fornitore che effettua gli interventi che recupererà le somme sotto forma di credito di imposta.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **RIMBORSI IVA ESTERO ENTRO IL 30 SETTEMBRE**

Nella consueta rubrica "Il Sapere per fare" riepiloghiamo le modalità di presentazione delle istanze per il rimborso dell'IVA versata all'estero.

Pagina 19

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 25

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 16.09.2019 AL 27.09.2019**

Pagina 27

A SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

ISA 2019: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicata finalmente una seconda circolare di chiarimenti sugli ISA. La circolare n. 20/E/2019 raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale svoltisi negli scorsi mesi.

Coniugi separati: non decadono dai benefici prima casa. A dirlo le Entrate

Cosa succede alle "agevolazioni prima casa" se ci si separa e si vende l'immobile prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto? La risposta definitiva è arrivata con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.80 del 9 settembre 2019 . Nel documento di prassi l'Agenzia ha chiarito che " la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione 'prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio".

Affitti brevi con AirBnB: ok alla cedolare secca

"In assenza di requisiti tali da ritenere che il soggetto persona fisica eserciti l'attività di locazione nell'ambito di un'attività di impresa, può trovare applicazione l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca al 21% nel caso di affitti brevi tramite portali online come AirBnB." E' questa l'indicazione principale fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 373 del 10 settembre 2019.

Errore materiale dichiarazione di successione: rettifica oltre l'anno

Chiarimenti sulla dichiarazione rettificativa di successione nella risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 375/ 2019. In particolare, in merito all'emendabilità della dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall'ufficio, devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere. Pertanto, l'istante può procedere alla rettifica dell'errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che non incide nella determinazione della base imponibile

- ◆ presentando una dichiarazione rettificativa
- ◆ versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa, la tassa ipotecaria, l'imposta di bollo e i tributi speciali.

Fondazioni e associazioni per la ricerca: in Gazzetta il decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019 è stato pubblicato il decreto sulle fondazioni e le associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica che possono beneficiare della deducibilità dal reddito al 10% delle erogazioni effettuate nei loro confronti. In particolare, per coloro che sono presenti nell'elenco allegato al decreto è possibile usufruire della deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro e in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Integratori alimentari: IVA al 10% se venduti online

Qual è la corretta aliquota IVA da applicare sulle vendite a distanza di integratori alimentari e preparati sostitutivi dei pasti? Il quesito è stato risolto dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 365 dove è stato chiarito che l'aliquota applicabile è pari al 10%. Attenzione però alle generalizzazioni sulle aliquote IVA, infatti altri preparati come i gel energetici e le bevande proteiche scontano l'aliquota ordinaria.

IRPEF: calcolo per gli apicoltori con meno di 20 alveari

Com'è tassato il reddito di un lavoratore dipendente che nel tempo libero in forma amatoriale è apicoltore? Il dubbio nasce in quanto la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017 comma 511) al fine di promuovere l'apicoltura, ha previsto che i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni montani, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Immobili collabenti: no alle agevolazioni "prima casa"

Può beneficiare delle agevolazioni "prima casa" la ristrutturazione di un immobile collabente? La risposta negativa a questo quesito è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 357 del 30 agosto 2019.

Concludiamo informando che le associazioni di categoria dei professionisti, si sono rivolte al nuovo Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per sottolineare l'urgenza di un intervento che stabilisca la non applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale per l'anno d'imposta 2018.



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

■ **OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIMI AGGIORNAMENTI**

Ogni volta che pensiamo di aver le idee chiare sulla fatturazione elettronica, arriva qualche aggiornamento o modifica che riaccende l'attenzione sul tema. Nella scheda che segue trattiamo gli ultimi controlli introdotti sul file xml della fattura elettronica e i nuovi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con le FAQ pubblicate sul proprio sito web.

Fatturazione elettronica: ultimi aggiornamenti	
PREMESSA	<p>Siamo ormai pienamente entrati nell'era della fatturazione elettronica che, come noto, non ha reso la vita semplice e continua a creare spesso dubbi e perplessità. Analizziamo gli ultimi interventi in materia, con particolare riferimento ai controlli previsti dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.5 del 30 luglio 2019) e alle ultime FAQ dell'Agenzia delle entrate sul tema.</p>
NUOVI CONTROLLI DAL 30 LUGLIO 2019	<p>Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica, allegate al provvedimento del 30 aprile 2018, definiscono le regole tecniche che il file xml deve possedere; tali disposizioni sono in continuo aggiornamento, l'ultimo dei quali è stato pubblicato in prossimità delle vacanze estive.</p> <p>La versione 1.5 delle specifiche tecniche del 30 luglio 2019 contiene i seguenti nuovi controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il corretto utilizzo del codice destinatario "XXXXXXX" (codice di errore 00313); ◆ la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324); ◆ la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326); ◆ nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323); ◆ che l'indirizzo PEC indicato nel campo "PECDestinatario" non corrisponda ad una casella PEC del Sdl (codice di errore 00330).

	 <p>Tali controlli, se riscontrati, comportano lo scarto della fornitura. In altri termini, il soggetto che ha emesso la fattura in formato elettronico deve ritrasmettere il file xml al Sistema di interscambio.</p> <p>Prima di analizzare i singoli nuovi controlli è opportuno ricordare che, la fattura scartata si considera non emessa. Pertanto, è necessario correggere l'errore e provvedere all'emissione della fattura entro i cinque giorni successivi.</p>
UTILIZZO DEL CODICE DESTINATARIO XXXXXXX	<p>Il soggetto passivo IVA italiano che emette una fattura elettronica deve indicare il codice destinatario della controparte, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) riesca a recapitare correttamente il file xml della fatturazione elettronica. Quando la controparte è un soggetto non residente in Italia (soggetto comunitario o extracomunitario) e il cedente/prestatore italiano decide di emettere una fattura in formato elettronico, il codice destinatario deve assumere il valore convenzionale XXXXXXX. Tale codice segnala al Sdl che la controparte è appunto un soggetto estero e il file xml non dovrà essere recapitato a nessun destinatario (a differenza di quanto avviene per la fatturazione in ambito nazionale).</p> <p> La fatturazione elettronica è obbligatoria esclusivamente tra soggetti passivi italiani. Pertanto, il soggetto italiano che fattura ad un soggetto estero non ha alcun obbligo di emettere una fattura in formato elettronico. Qualora scelga, facoltativamente, di emettere comunque una fattura elettronica nei confronti del cliente estero, dovrà essere compilato il campo codice destinatario con XXXXXXX.</p> <p>La versione 1.5 introduce, come anticipato, un nuovo controllo: in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata (facoltativamente) al Sistema di Interscambio, il sistema controlla che il campo "IdPaese" del cessionario/committente contenga un valore diverso da "IT": diversamente il file viene scartato con codice errore 00313.</p> <p>Ricordiamo che tra i motivi per i quali si potrebbe scegliere facoltativamente di emettere una fattura elettronica nei confronti di un soggetto estero vi è la possibilità di non inviare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro). Sul punto l'Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato la FAQ n. 140 del 19 luglio 2019 riguardante la compilazione di dati anagrafici delle autofatture</p>

elettroniche per acquisti da non residente.

“Domanda: Al momento della **predisposizione dell’xml della fattura elettronica**, in luogo della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, come devono essere compilati i **dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,...)?”.

Risposta:.. in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **in luogo dell’esterometro è possibile emettere un’ autofattura elettronica compilando:**

- ◆ **il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito;**
- ◆ nei “Dati del **cessionario/committente**” vanno inseriti **quelli relativi al soggetto italiano** che emette e trasmette via Sdl il documento
- ◆ **e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente)”.**



La fatturazione elettronica **non è obbligatoria** per le cessioni effettuate nei confronti dei **soggetti non residenti identificati in Italia**: trattasi, dei soggetti **identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia**. Qualora si scelga di fatturare in formato elettronico, il cedente/prestatore nazionale deve indicare il valore **"000000"** nel campo del codice destinatario del file xml, salvo che il cliente non comunichi un proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

L’Agenzia ha pubblicato il **19 luglio 2019 la FAQ n. 63** riguardante le **cessioni verso persone fisiche non residenti**.

“Domanda: Come si predispone una **fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano** tramite la procedura disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

Risposta: L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un

cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l'esterometro). La fattura elettronica predisposta deve riportare:



- ◆ nel campo Codice destinatario il 7 caratteri "XXXXXXX"
- ◆ nella sezione 1.4.1.1 "**IdFiscaleIVA**" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:
 - nel campo 1.4.1.1.1 "**IdPaese**" il **codice Paese estero** (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
 - nel campo 1.4.1.1.2 "**IdCodice**" un **valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità)**;
 - se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare **anche il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale" con il medesimo valore riportato nel campo "IdCodice"**.

Infine, per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e **il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000**. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero)".

Da ultimo, segnaliamo la **FAQ n. 64** avente ad oggetto le fatture elettroniche che necessitano dell'esposizione anche dell'**importo in valuta estera**.

"Domanda: Nell'ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è **comune l'uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD)**, anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando - come normativamente richiesto - l'imponibile e l'IVA anche in Euro. In considerazione del fatto che, in base alle specifiche tecniche, il campo 2.1.1.2, recante il "tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi", può essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con "EUR" ma anche con valute diverse, si chiede se, ai fini della compilazione di una e-fattura, **sia possibile indicare nelle singole righe...i valori espressi in valuta Estera,**

	<p>inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali (ad esempio nel blocco Blocco 2.2.1.3 ovvero nel Blocco 2.2.1.16).</p> <p>Risposta: Nel tracciato xml della fattura elettronica (B2B/C, come in quello FATTURAZIONE ELETTRONICAPA) all'interno della sezione 2.1 "DatiGenerali" della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 "Divisa". L'art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che "l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro". Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo deve essere obbligatoriamente "EUR". Va da sé che i valori da riportare nelle singole righe dei e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 "ImponibileImporto" e 2.2.2.6 "Imposta" devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).</p> <p>Se si volesse inserire nell'XML, per fini gestionali, l'indicazione della contro valuta si potrebbero usare alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 "CodiceArticolo" (il campo "CodiceTipo" si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo "CodiceValore" si userà per riportare l'importo nella divisa indicata; ◆ oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali". <p>Infine, è anche possibile valorizzare il campo "Divisa" con una valuta diversa da Euro ma, per rispettare il dettato normativo dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'operatore dovrà specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell'imponibile e dell'IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in Euro e solo l'importo totale della fattura (che il SdI non controlla) si intenderà in valuta estera. ◆ gli importi delle singole righe dei "DatiRiepilogo" e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 "ImponibileImporto" e 2.2.2.6 "Imposta" saranno considerati dall'Agenzia delle Entrate in Euro.
<p>COERENZA TRA PARTITA IVA E CODICE FISCALE</p>	<p>Tra i controlli di maggior impatto introdotti questa estate, segnaliamo la coerenza tra partita IVA e codice fiscale presenti nel file xml della fatturazione elettronica: in sostanza l'Agenzia delle entrate verifica che la partita IVA e il codice fiscale inseriti all'interno del file xml (sia per il cedente che per il cessionario) siano quelli presenti in Anagrafe tributaria.</p> <p>Quando sono presenti sia il campo "IdFiscaleIVA" (non di gruppo IVA) che quello del "CodiceFiscale" del cedente/prestatore, il sistema controlla che facciano riferimento allo stesso soggetto; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00320.</p>

	<p>Allo stesso modo, nel caso di contemporanea presenza di campi "IdFiscaleIVA" non di gruppo IVA e "CodiceFiscale", il sistema controlla che facciano riferimento allo stesso cessionario/committente; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00324.</p> <p>Tale controllo obbliga le controparti dell'operazione ad aggiornare le proprie anagrafiche clienti/fornitori, allineandosi al dato noto all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si segnala che, ai fini IVA, quando la fattura viene emessa nei confronti di un soggetto passivo d'imposta, è richiesta la sola partita IVA; pertanto, in caso di scarti dovuti, ad esempio, ad un codice fiscale del cliente, è sufficiente eliminare il campo lasciando esclusivamente la partita IVA dello stesso.</p> <p> L'indicazione del codice fiscale (al posto della partita Iva) resta obbligatoria nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione¹.</p> <p>Con la FAQ n. 71 pubblicata il 19 luglio 2019 l'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di inserire unicamente la partita IVA all'interno del file xml.</p>
<p>AUTOFATTURE</p>	<p>In caso di autofattura è stato introdotto una nuova segnalazione di errore: se la partita IVA è cessata da più di 5 anni il programma scarta la fornitura con codice errore 00323. Tale controllo si somma a quelli preesistenti sul medesimo campo.</p> <p>Ricordiamo, infatti, che il sistema verifica preliminarmente la presenza del numero di identificazione fiscale del cedente/prestatore in Anagrafe Tributaria: se non esiste come partita IVA, il file viene scartato con codice errore 00301. Con lo stesso codice errore il file viene scartato se la partita IVA risulta cessata in data antecedente o uguale alla data del documento e se il "TipoDocumento" è diverso da TD20 (autofattura ex art. 6 D.Lgs. 471/97).</p> <p> Si segnala che quando la partita Iva del cessionario/committente è cessata, il sistema fornisce esclusivamente una segnalazione di errore e non uno scarto con il codice 00501, pertanto la fattura può essere comunque inviata.</p> <p>Dal mese di luglio, invece, quando il "TipoDocumento" è pari a TD20 e la partita IVA risulta cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del</p>

¹ ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. f, D.P.R. 633/1972

	<p>documento, il file viene scartato con codice errore 00323.</p> <p>Sempre in tema di autofatture, riportiamo la Faq n. 65, riferita all'autofattura TD20.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>“Domanda: Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per regolarizzare un acquisto per il quale non è stata emessa la fattura²? (“TipoDocumento” “TD20”)?</p> <p>Risposta: in tale ipotesi (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente)“.</p> </div>
<p style="text-align: center;">GRUPPO IVA</p>	<p>Analizziamo, infine, l'ipotesi del Gruppo IVA; vale a dire l'unione di più soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato sotto un'unica partita IVA. Tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare un'esplicita opzione vincolante per un triennio (rinnovabile automaticamente).</p> <p>Nel caso di “IdFiscaleIVA” di gruppo IVA, il sistema verifica che sia presente anche il “CodiceFiscale” appartenente a uno dei partecipanti al gruppo; se il “CodiceFiscale” del cedente/prestatore non è presente il file viene scartato con codice errore 00322; se, invece, è presente ma non appartiene al partecipante del gruppo IVA, il file viene scartato con codice errore 00321.</p> <p>Allo stesso modo, in presenza di gruppo IVA (dati del cessionario/committente) il sistema verifica che sia presente anche il “CodiceFiscale” appartenente a uno dei partecipanti al gruppo; se il “CodiceFiscale” del cliente non è presente il file viene scartato con codice errore 00326; se, invece, è presente ma non appartiene al partecipante del gruppo IVA, il file viene scartato con codice errore 00325.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

² ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997


INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi


OGGETTO: Reddito di cittadinanza come incentivo all'assunzione

Il **reddito di cittadinanza**, istituito dalla legge di stabilità 2019³ come sostegno al reddito per le fasce meno abbienti e politica per il lavoro, avrebbe anche una terza funzione: **incentivo per le imprese che assumono un disoccupato che rientra nella platea RDC**. L'azienda diventa infatti destinataria, **nella forma dell'esonero contributivo, delle mensilità non godute dal beneficiario** (pari al massimo a 780 euro mensili, per un minimo di 5 mensilità). I datori di lavoro interessati devono segnalare la disponibilità ad assumere registrandosi sul sito ANPAL (**la piattaforma Myanpal per questo servizio è funzionante da pochi giorni**).

Di seguito vediamo la procedura con le indicazioni operative dell'INPS nella [circolare 104 del 19 luglio 2019](#). Si attende anche un nuovo messaggio con le istruzioni per la compilazione del modello di domanda telematica e del flusso UNIMENS.

REDDITO DI CITTADINANZA COME INCENTIVO ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO	
IN COSA CONSISTE	<p>Per le aziende che assumono soggetti disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza, a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Importo: nel limite dell'importo mensile percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. ♦ Durata: pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità di RDC già godute dal lavoratore. <p> In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6.</p> <p>Nel caso l'assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l'incentivo è fissato sempre in 5 mensilità.</p> <p>Restano esclusi dall'agevolazione i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ premi INAIL ♦ contributo Fondo tesoreria INPS ♦ contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015 ♦ contribuzione aggiuntiva NASPI

³ Regolato dal Decreto legge 4/ 2019 convertito con modificazioni in legge 26/2019.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari ◆ contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.
CHI PUO' FRUIRE	<p>I datori di lavoro destinatari sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ◆ enti, associazioni, consorzi ◆ enti pubblici economici ◆ enti morali; ◆ enti ecclesiastici. <p>Sono, al contrario, esclusi dall'applicazione del beneficio le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane ecc.</p>
CONDIZIONI	<p>L'agevolazione è riconosciuta solo se</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, ◆ L'azienda soddisfa anche gli altri requisiti previsti dall'art. 31 D.lgs. 150/2015 per gli incentivi alle assunzioni: regime de minimis, rispetto normativa DURC sicurezza e collocamento obbligatorio) <p>La fruizione del beneficio comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi. In quest'ultima situazione si deve restituire tutto l'importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo; ◆ recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione; ◆ recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.
ALTRI ASPETTI PER LA FRUIZIONE	<p>Contestualmente all'assunzione il datore di lavoro può stipulare, se lo ritiene necessario, un patto di formazione, presso il CPI o una Agenzia per il lavoro, con il quale garantisce al beneficiario un corso formativo o di riqualificazione professionale. In questo caso l'importo dello sgravio contributivo è suddiviso con l'ente formativo (max 390 euro mensili).</p> <p>Il Patto di formazione può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, attraverso specifici avvisi pubblicati a seguito dell'accordo tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata.</p> <p>Nel caso in cui l'incentivo sia fruito contemporaneamente dall'azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall'ente.</p> 

	<p>E' riconosciuta la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. "Bonus Sud" della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.</p>																
<p>COME FARE DOMANDA</p>	<p>Per richiedere l'incentivo l'azienda deve per prima cosa segnalare la disponibilità di posti di lavoro sulla piattaforma dedicata di ANPAL (Myanpal) all'indirizzo www.anpal.gov.it</p> <p>L'utente viene reindirizzato al portale dei servizi, in particolare alla pagina "La mia home" in cui è necessario registrarsi come azienda e come operatore delegato. Il portale mette a disposizione un manuale utente al seguente indirizzo https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata/Documents/Manuale_Operatore_ANPAL.pdf.</p> <p>La piattaforma è ora funzionante (dopo mesi di attesa). Per la presentazione della domanda all'INPS, che permette di conoscere con esattezza l'ammontare e la durata del beneficio, manca ancora la pubblicazione del modello online che dovrà essere reso disponibile nel Portale Agevolazioni (ex DiResCo).</p> <p>Si attende anche un ulteriore messaggio INPS che chiarisca le modalità di comunicazione in Uniemens.</p>																
<p>SINTESI</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RDC COME INCENTIVO ASSUNZIONE</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">DESTINATARI</th> <th style="width: 25%;">AGEVOLAZIONE</th> <th style="width: 25%;">QUANDO E COME</th> <th style="width: 25%;">IMPORTO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>datori di lavoro privati</td> <td>sgravio contributivo pari alle mensilità non fruito dal beneficiario (minimo 5) oppure credito di imposta se non c'è capienza contributiva</td> <td>in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato con divieto di licenziamento nei</td> <td>max 780 € mensili in caso di patto di formazione bonus suddiviso tra azienda e ente formativo accreditato (390 € max)</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ATTENZIONE: Ad oggi settembre 2019 la procedura è ancora bloccata perchè manca il modello telematico di domanda all'INPS.</td> </tr> </tbody> </table>	RDC COME INCENTIVO ASSUNZIONE				DESTINATARI	AGEVOLAZIONE	QUANDO E COME	IMPORTO MASSIMO	datori di lavoro privati	sgravio contributivo pari alle mensilità non fruito dal beneficiario (minimo 5) oppure credito di imposta se non c'è capienza contributiva	in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato con divieto di licenziamento nei	max 780 € mensili in caso di patto di formazione bonus suddiviso tra azienda e ente formativo accreditato (390 € max)	ATTENZIONE: Ad oggi settembre 2019 la procedura è ancora bloccata perchè manca il modello telematico di domanda all'INPS.			
RDC COME INCENTIVO ASSUNZIONE																	
DESTINATARI	AGEVOLAZIONE	QUANDO E COME	IMPORTO MASSIMO														
datori di lavoro privati	sgravio contributivo pari alle mensilità non fruito dal beneficiario (minimo 5) oppure credito di imposta se non c'è capienza contributiva	in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato con divieto di licenziamento nei	max 780 € mensili in caso di patto di formazione bonus suddiviso tra azienda e ente formativo accreditato (390 € max)														
ATTENZIONE: Ad oggi settembre 2019 la procedura è ancora bloccata perchè manca il modello telematico di domanda all'INPS.																	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
 Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE


Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Incentivi per la valorizzazione edilizia

Il "decreto crescita" introduce un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche.

Di particolare interesse è la disposizione che prevede, con riferimento agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di "scegliere di sostituire" le detrazioni stesse ottenendole sotto forma di sconto su corrispettivo dovuto al fornitore che effettua gli interventi. Quest'ultimo recupererà le somme sotto forma di credito di imposta.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA	
PREMESSA	<p>L'articolo 7 del c.d. "decreto crescita" introduce un regime agevolato al fine di incentivare gli interventi su vecchi edifici, settore che già da tempo necessita di un radicale riordino e razionalizzazione.</p> <p>Con tale norma il legislatore persegue, sostanzialmente, lo scopo di agevolare il conseguimento di classi energetiche elevate nel rispetto delle norme antisismiche procedendo ad interventi, anche radicali, su edifici di vecchia costruzione.</p> <p>In particolare si prevede, in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l'applicazione di un'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna, in caso di trasferimento oneroso di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, si impegnino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia; ◆ alla vendita degli stessi. <p>Bisogna precisare che per l'applicazione della tassazione agevolata, gli interventi realizzati dalle imprese di costruzione o di</p>

	ristrutturazione immobiliare devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A, B o NZEB (Near Zero Energy Building).											
REGIME AGEVOLATO TEMPORANEO	<p>Nello specifico, il regime agevolativo temporaneo introdotto dal c.d. "decreto crescita" trova applicazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le operazioni esenti da IVA; ◆ in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato; ◆ in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione; ◆ nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative. <p> Viene altresì precisato che si inserisce la classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building) tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati.</p> <p>In concreto l'agevolazione consiste, quindi, nell'applicazione di un importo complessivo e fisso del trasferimento pari a 600 euro, in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell'immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.</p> <table border="1" data-bbox="448 1346 1409 1563"> <thead> <tr> <th></th> <th>Agevolazione decreto crescita</th> <th>Senza agevolazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposta di Registro</td> <td>200</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Ipotecarie</td> <td>200</td> <td rowspan="2">100</td> </tr> <tr> <td>Catastali</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>		Agevolazione decreto crescita	Senza agevolazione	Imposta di Registro	200	9%	Ipotecarie	200	100	Catastali	200
	Agevolazione decreto crescita	Senza agevolazione										
Imposta di Registro	200	9%										
Ipotecarie	200	100										
Catastali	200											
CESSIONE DEL CREDITO ENERGETICO	<p>L'articolo 10 del c.d. "decreto crescita" introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante al contribuente, previo recupero in compensazione in F24 del corrispondente credito.</p> <p>Giova rammentare che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge 4</p>											

giugno 2013, n. 63, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 al 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

In particolare, si evidenzia che tale agevolazione fiscale consiste sia in detrazioni dall'Irpef che dall'Ires e si concede quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

L'importo della detrazione varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato.

Qualora gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell'80%, siano effettuati nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

- ◆ **75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare**, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una **classe di rischio inferiore**;
- ◆ **85% del prezzo della singola unità immobiliare**, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a **due classi di rischio inferiore**.


I beneficiari di queste agevolazioni possono decidere quindi, in luogo della detrazione, di cedere il credito corrispondente alle imprese che hanno effettuato i lavori.

Per quanto concerne le modalità operative della cessione del credito in esame, l'Agenzia delle entrate ha chiarito⁴ che se la cessione del credito d'imposta viene effettuata al fornitore che ha effettuato i lavori, **la fattura emessa dal fornitore deve essere comprensiva dell'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta**.

Da tale precisazione si desume che il bonifico "parlante" del contribuente al fornitore possa essere per un importo al netto del prezzo della cessione del credito, per effetto della compensazione parziale tra il debito del contribuente verso il fornitore (pari al totale della fattura) e il prezzo della cessione del credito.

La fattura del fornitore, invece, sarà sempre pari al 100% del costo

⁴ al punto 3.4 del provvedimento 18 aprile 2019, prot. 100372

	<p>dell'intervento e su questo importo verrà calcolata la relativa Iva.</p> <p> È da precisare che il bonifico, al netto dell'importo fatturato dall'impresa, rappresenta solo una possibilità e non un obbligo. Pertanto, il contribuente potrebbe pagare, con il bonifico parlante, il totale della fattura, ricevendo a sua volta, il pagamento del prezzo di cessione dal fornitore.</p> <p>Qualora all'intervento abbiano partecipato diversi fornitori, la detrazione, che può essere oggetto di cessione, deve essere adeguata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore. Ne consegue che sarà, pertanto, possibile scegliere di cedere solo la detrazione generata dai pagamenti effettuati, per esempio, solo a uno dei fornitori e non quella generata anche dai pagamenti effettuati agli altri.</p> <p>In altre parole, il contribuente, in presenza di tre fornitori, potrebbe anche cedere solo il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nei confronti di uno dei tre fornitori disposto ad acquisire il relativo credito d'imposta.</p>													
<p>REGIME SANZIONATORIO</p>	<p>Il primo comma dell'art. 7 prevede un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione.</p> <p>In particolare, qualora, entro i dieci anni successivi al trasferimento a imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare a condizioni agevolate, non si provveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla demolizione e ricostruzione degli immobili trasferiti, <ul style="list-style-type: none"> ✓ conformemente alla normativa antisismica ✓ e con il conseguimento delle classi energetiche previste dal provvedimento, ◆ nonché all'alienazione degli stessi, <p>sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte (oltre gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile).</p> <table border="1" data-bbox="448 1653 1422 1890"> <thead> <tr> <th colspan="4">Regime sanzionatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Misura</td> <td>Registro</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Sanzioni</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Interessi</td> </tr> <tr> <td>Ipotecarie</td> </tr> <tr> <td>Catastali</td> </tr> <tr> <td>Ordinaria</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">0.80%⁵</td> </tr> </tbody> </table>	Regime sanzionatorio				Misura	Registro	Sanzioni	Interessi	Ipotecarie	Catastali	Ordinaria	30%	0.80%⁵
Regime sanzionatorio														
Misura	Registro	Sanzioni	Interessi											
	Ipotecarie													
	Catastali													
	Ordinaria	30%	0.80%⁵											

⁵ Per il 2019

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

RIMBORSI IVA ESTERO

INTRODUZIONE

Lunedì 30 settembre 2019 è l'ultimo giorno per presentare le **istanze di rimborso dell'IVA versata all'estero, relativa al periodo d'imposta 2018**. Per le imprese stabilite in Italia le istanze vanno presentate telematicamente utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. I soggetti residenti in altri Paesi UE devono presentare l'istanza all'amministrazione finanziaria del proprio Stato, che provvederà a sua volta ad inviarla a quella italiana.

Invece i soggetti residenti in Paesi Extra UE con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare il modello cartaceo IVA 79 al Centro operativo di Pescara, tramite raccomandata a/r oppure tramite consegna diretta.

Di seguito l'analisi delle procedure di rimborso dell'IVA .

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **presupposti per il rimborso** dell'IVA assolta dai soggetti passivi italiani in altri Stati UE?
2. Come **va presentata l'istanza di rimborso** dell'IVA assolta dai soggetti passivi italiani in altri Stati UE?
3. Quali sono i **presupposti per il rimborso** dell'IVA assolta in Italia da parte di soggetti di altri Stati?
4. Dove e come va **presentata l'istanza di rimborso** dell'IVA assolta in Italia da soggetti di altri Stati UE?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA DAI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI IN ALTRI STATI UE?

R.1 I rimborsi IVA chiesti dagli **operatori italiani per gli acquisti e le importazioni effettuati in altri Paesi membri dell'UE** sono disciplinati dall'art. 38-bis 1 del D.P.R. 633/72. I **presupposti del rimborso** sono i seguenti:

PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE
LUOGO DI STABILIMENTO DEL RICHIEDENTE	<p>Il soggetto che fa richiesta di rimborso, nel periodo di riferimento del rimborso, non deve avere nello Stato UE a cui chiede il rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sede della propria attività; ◆ una stabile organizzazione dalla quale vengono effettuate operazioni commerciali; ◆ in mancanza della sede o di una stabile organizzazione, il proprio domicilio o residenza.
DIVIETO DI OPERAZIONI NELLO STATO UE DI RIMBORSO	<p>Il soggetto che effettua la richiesta di rimborso non deve aver effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato UE di rimborso, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i servizi non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori; ◆ le cessioni e le prestazioni soggette a reverse charge; ◆ i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se il richiedente stesso è registrato al MOSS (Mini One Stop Shop).
ACQUISTI E IMPORTAZIONI CON IVA DETRAIBILE	<p>Il fatto che l'IVA possa essere rimborsata presuppone che tale imposta sia detraibile in Italia, con l'avvertenza che le eventuali limitazioni oggettive al diritto di detrazione previste dallo Stato UE di rimborso, si applicano anche nei confronti del richiedente.</p> <p>Si tenga presente che riguardo alle limitazioni soggettive, la norma prevede che in caso di <i>pro rata</i> di detrazione, il rimborso può essere chiesto in misura proporzionalmente corrispondente alle operazioni imponibili poste in essere dal richiedente.</p> <p>Quest'ultimo dovrà indicare nell'istanza la percentuale di detrazione provvisoriamente applicata nell'anno in corso.</p> <p>Qualora il <i>pro rata</i> definitivo sia diverso da quello comunicato, deve essere presentata, entro l'anno solare successivo, una dichiarazione correttiva che confluisce nella nuova richiesta di rimborso relativa all'anno in corso o, se non viene presentata una nuova richiesta di rimborso, deve essere trasmessa una dichiarazione separata, correttiva dell'istanza presentata nell'anno precedente.</p>

<p style="text-align: center;">ESITO POSITIVO DEL CONTROLLO PROPEDEUTICO COMPIUTO DAL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA</p>	<p>Il centro operativo di Pescara, in via propedeutica all'inoltro dell'istanza di rimborso allo Stato comunitario di rimborso, è tenuto a effettuare alcuni controlli per verificare l'esistenza delle condizioni di rimborso.</p> <p>L'inoltro dell'istanza viene rifiutato se il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non ha svolto in Italia un'attività d'impresa o di arte o professione; ◆ ha effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione; ◆ si è avvalso del regime di franchigia per le piccole imprese (ad esempio regime forfetario, di cui all'art. 1, commi 54-89 L. 190/14); ◆ si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. <p>Inoltre, il centro operativo di Pescara effettua i controlli di cui all'allegato B del Provv. dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.</p> <p>Qualora il Centro operativo accerti la mancanza di una o più delle condizioni, viene negato l'inoltro dell'istanza allo Stato comunitario di rimborso.</p> <p>Contro tale decisione, che deve essere motivata e notificata all'operatore nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, è possibile proporre ricorso secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.</p>
<p style="text-align: center;">PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ISTANZA DI RIMBORSO</p>	<p>Il rimborso si riferisce a un periodo non superiore a un anno solare e non inferiore a 3 mesi; l'istanza può, tuttavia, riguardare un periodo inferiore al trimestre se costituisce la parte residua di un anno solare.</p>


D.2. COME VA PRESENTATA L'ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA DAI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI IN ALTRI STATI UE?

R.2 L'istanza per il rimborso dell'IVA deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente **per via telematica**, avvalendosi di un **portale elettronico appositamente dedicato "Rimborsi IVA UE residenti"**:

I soggetti devono presentare la richiesta di rimborso:

- ◆ direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline;
- ◆ tramite gli incaricati della trasmissione telematica (ad es. dottori commercialisti ed esperti contabili);
- ◆ avvalendosi di soggetti delegati in possesso di un'adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- ◆ tramite le CCIAA italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla L. 518/1970.

Le istanze si considerano presentate nel giorno in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati di cui all'Allegato A del [Prov. Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010](#).



Al richiedente è attestata l'avvenuta ricezione della domanda tramite una ricevuta rilasciata per via telematica, salvo cause di forza maggiore, entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Successivamente, il Centro di Pescara inoltra l'istanza di rimborso allo Stato comunitario **entro 15 giorni dalla sua ricezione**, salvo il verificarsi delle cause ostative che sono state elencate precedentemente, riscontrate in sede di controllo preliminare.

Si evidenzia che è possibile presentare un'istanza correttiva dei dati; nella stessa è possibile variare tutti i dati della precedente richiesta, ad eccezione del Paese di rimborso, della partita IVA, del codice carica e del periodo d'imposta. Il numero delle fatture e dei documenti di importazione inseriti nella richiesta di rimborso possono essere, con l'istanza correttiva, ridotti ma non è possibile inserire nuove fatture o nuovi documenti di importazione.

Qualora fosse **necessario inserire nuove fatture o documenti di importazione** è necessario presentare una nuova istanza di rimborso, necessariamente annuale, entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo.

D.3. QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ITALIA DA PARTE DI SOGGETTI DI ALTRI STATI?

R.3 I rimborsi IVA chiesti da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri per gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia con imposta detraibile sono disciplinati dall'art. 38-bis 2 del D.P.R. 633/72.

I presupposti del rimborso sono i seguenti:

PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE
SOGGETTI CHE NON POSSONO RICHIEDERE IL RIMBORSO	<p>Il rimborso risulta escluso per i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri che, nel periodo di riferimento, dispongano di una stabile organizzazione in Italia.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate inoltre dispone che risulta negato il rimborso se il richiedente di altro Paese comunitario è identificato in Italia direttamente o per mezzo del rappresentante fiscale.</p>
DIVIETO DI OPERAZIONI ATTIVE IN ITALIA	<p>Il richiedente non residente non deve aver effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i servizi non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori; ◆ le cessioni e le prestazioni soggette a reverse charge; ◆ i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se il richiedente stesso è registrato al MOSS


	(Mini One Stop Shop).
ACQUISTI E IMPORTAZIONI CON IVA DETRAIBILE	<p>Il fatto che l'IVA possa essere rimborsata presuppone che tale imposta sia detraibile nello Stato membro del richiedente, con l'avvertenza che le eventuali limitazioni oggettive al diritto di detrazione previste dal D.P.R. 633/72 si applicano anche nei confronti del richiedente.</p> <p>Si tenga presente che riguardo alle limitazioni soggettive, la norma prevede che in caso di <i>pro rata</i> di detrazione, il rimborso può essere chiesto in misura proporzionalmente corrispondente alle operazioni imponibili poste in essere dal richiedente.</p> <p>Quest'ultimo dovrà nell'istanza indicare la percentuale di detrazione provvisoriamente applicata nell'anno in corso.</p> <p>Qualora il <i>pro rata</i> definitivo sia diverso da quello comunicato, deve essere presentata, entro l'anno solare successivo, una dichiarazione correttiva che confluisce nella nuova richiesta di rimborso relativa all'anno in corso o, se non viene presentata una nuova richiesta di rimborso, deve essere trasmessa una dichiarazione separata, correttiva dell'istanza presentata nell'anno precedente.</p>
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO	<p>Allo Stato membro del richiedente è fatto divieto di inoltrare l'istanza allo Stato membro di rimborso nei casi in cui accerti che lo stesso richiedente, nel periodo di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non sia stato un soggetto passivo IVA, non avendo svolto un'attività d'impresa, arte o professione; ◆ abbia effettuato esclusivamente operazioni attive esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'IVA; ◆ abbia fruito della franchigia fiscale prevista per le piccole imprese, oppure del regime forfettario per il settore agricolo.
PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ISTANZA DI RIMBORSO	<p>Il rimborso si riferisce a un periodo non superiore a un anno solare e non inferiore a 3 mesi; l'istanza può, tuttavia, riguardare un periodo inferiore al trimestre se costituisce la parte residua di un anno solare.</p>

D.4. DOVE E COME VA PRESENTATA L'ISTANZA DI RIMORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ITALIA DA SOGGETTI DI ALTRI STATI UE?

R.4 L'istanza di rimborso deve essere presentata **entro il 30 settembre** dell'anno successivo al periodo di riferimento (trimestre o anno).

Il Centro operativo di Pescara è l'ufficio destinatario delle istanze di rimborso inoltrate per via elettronica attraverso lo Stato membro di stabilimento del richiedente.

Le richieste si considerano ricevute nel giorno in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati di cui all'allegato D del provvedimento del 1° aprile 2010, inoltrato dallo Stato membro di stabilimento.



Il Centro operativo di Pescara, tramite lo Stato membro del richiedente, invia, con mezzi elettronici, una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione dell'istanza.

La decisione di approvazione o di rifiuto, totale o parziale, del rimborso deve essere notificata al soggetto passivo comunitario **entro il termine di 4 mesi** dalla data di ricevimento della richiesta.



In caso di diniego è possibile presentare ricorso con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 546/1992.

Sempre entro il termine di 4 mesi, il Centro operativo di Pescara può chiedere, per via elettronica, informazioni aggiuntive al richiedente o allo Stato membro di stabilimento, che devono essere fornite entro 1 mese dalla richiesta.

In tal caso, la decisione di approvazione o di rifiuto del rimborso, anziché entro il termine ordinario di 4 mesi, deve essere notificata all'operatore estero entro due mesi dal giorno in cui le suddette informazioni aggiuntive sono pervenute al Centro operativo di Pescara.

Qualora il richiedente non fornisca le informazioni richieste, la decisione è notificata entro 3 mesi dal giorno in cui la richiesta è pervenuta al richiedente stesso.

Il rimborso è effettuato – in Italia o, su domanda del richiedente, in altro Stato membro, nel qual caso previa deduzione delle spese bancarie di trasferimento - entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per la comunicazione della decisione di approvazione della richiesta di rimborso.



Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura del 2% annuo, che non sono dovuti qualora il soggetto passivo comunitario non abbia fornito, nei termini indicati, le informazioni richieste dal Centro operativo di Pescara

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 369 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola ai fini fiscali
Risposta 370 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso la piattaforma "Consip-Mef acquistinretepa"
Risposta 371 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di una successione testamentaria comportante conferimento di un bene immobile e di titoli bancari esistenti nello Stato italiano in un "trust" costituito per testamento a favore della nipote di "de cuius" residente in Australia
Risposta 372 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligatorietà per gli stabilimenti balneari di presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull'area demaniale
Risposta 373 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della cedolare secca nel caso di locazioni brevi tramite il portale AirBnB
Risposta 374 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti per la registrazione telematica dei contratti di locazione relativi alla gestione di siti per antenne di telefonia mobile
Risposta 375 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rettifica dell'errore materiale in dichiarazione di successione oltre l'anno
Risposta 376 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia

Risposta 377 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al beneficio prima casa in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni prima casa
Risposta 378 del 10 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'inapplicabilità delle agevolazioni prima casa in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune concesso in locazione.
Risposta 379 dell'11 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia
Risposta 380 dell'11 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esenzione da ritenuta dei dividendi corrisposti da società figlie a società madri
Risposta 381 dell'11 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario dei redditi derivanti da attività finanziarie costituenti il fondo del trust

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 80 del settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni "prima casa" nel caso di vendita dell'immobile prima di cinque anni a causa di separazione legale consensuale
Risoluzione 81 del 9 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del patent box

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 20 del 9 settembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) in seguito alle risposte ai quesiti posti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 16.09.2019 AL 27.09.2019

Lunedì 16 settembre 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario (ex L. 398/1991) devono annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali in agosto.
Lunedì 16 settembre 2019	Coloro che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta per le attività svolte con carattere di continuità nel mese di agosto.
Lunedì 16 settembre 2019	I contribuenti Iva devono versare la settima rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 1,98% mensile a titolo di interesse.
Lunedì 16 settembre 2019	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di agosto.
Lunedì 16 settembre 2019	I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità devono versare l'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio.
Lunedì 16 settembre 2019	soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono versare la quarta rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%. (terza rata per i soggetti Isa che hanno deciso di avvalersi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.)



Questa scadenza rimane valida per coloro che pur potendo usufruire della proroga scelgono di non avvalersene.

Lunedì 16 settembre 2019

I contribuenti Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto (risultanti da DdT o altro documento idoneo)

Lunedì 16 settembre 2019

I commercianti al minuto e assimilati, e gli operatori della GDO che hanno adottato in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione delle operazioni effettuate nel mese di agosto per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale

Lunedì 16 settembre 2019

I soggetti passivi Iva devono inviare in via telematica, la LIPE cioè la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre del 2019.

Lunedì 16 settembre 2019

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici devono versare la ritenuta del 21% operata su canoni e corrispettivi incassati.

Lunedì 16 settembre 2019

I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di agosto, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Lunedì 16 settembre 2019

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di agosto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

Giovedì 19 settembre 2019

Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2019 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

Mercoledì 25 settembre 2019

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it